



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 04/29 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 230

del 04 giugno 2020

Prot. Gen. n. 43254

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che:
 - con l’Ordinanza n.543 datata 06 novembre 2008, si sono istituite definitivamente la Z.T.L. e l’A.P. del “Settore 1”;
 - con l’Ordinanza n.458 datata 26 ottobre 2009, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Provvedimento ordinatorio citato al punto precedente;
- **PRESO ATTO:**
 - dell’art.181 D.L. n.34 del 19 maggio 2020, con cui, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentono alle imprese di pubblico esercizio, di cui all’art.5 della Legge 25 agosto 1991 n.287, di richiedere concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero l’ampliamento delle superfici già concesse, fino alla data del 31 ottobre 2020, attraverso la presentazione di apposita istanza al competenze ufficio comunale;
 - della Deliberazione di G.C. n.55 datata 25 maggio 2020, con cui l’Amministrazione comunale, esprime la propria volontà di concedere l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico delle imprese di pubblico esercizio esonerando, le stesse, dal pagamento della Tosap, per il periodo 01 maggio 2020 – 31 ottobre 2020, così come disposto dal D.L. n.34 del 19 maggio 2020;
- **CONSIDERATO** che, a seguito del sopralluogo congiunto, effettuato dal personale della Polizia locale unitamente all’Assessore al Commercio, si è valutata la necessità di intervenire con un Provvedimento ordinatorio che vada ad implementare la segnaletica stradale, già presente agli ingressi delle Z.T.L.-A.P. di piazza Saffi, via Carducci, salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave), piazza Leandra, via P. Manzi e delle stradine interne, ivi presenti, collocando delle strutture fisiche amovibili (transenne o altre strutture idonee), che impediscano l’ingresso dei veicoli negli orari in cui vige la disciplina di Area Pedonale;
- **RITENUTO** necessario:
 - di collocare le strutture fisiche sia negli ingressi che nelle uscite delle zone interessate;
 - di dare mandato agli stessi esercenti dei pubblici esercizi, presenti nelle zone interessate, di posizionare nonché di rimuovere le strutture fisiche indicate in precedenza, i quali dovranno consentire l’ingresso dei veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia locale, di emergenza, di soccorso, compresi, i veicoli a servizio delle persone disabili e di coloro che sono sottoposti a terapie mediche ospedaliere salvavita (quali, ad esempio, dialisi ecc.);

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO, e fino alla data del 31 Ottobre 2020:

- 1. l'implementazione della segnaletica stradale delle Aree Pedonali di piazza Saffi, via Carducci, salita dell'Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave), piazza Leandra, via P. Manzi e delle stradine interne ivi presenti:**
 - posizionamento di strutture fisiche (transenne o altre strutture idonee) da collocarsi agli ingressi e uscite delle Aree Pedonali (rispettando gli orari di inizio e fine della disciplina di Area Pedonale indicati nel segnale stradale, fisso, posto all'ingresso delle aree stesse) di seguito indicate:
 - **salita dell'Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave) intersezione via Trieste;**
 - **via P. Manzi intersezione via Colle dell'Olivo;**
 - **piazza Saffi intersezione via Colle dell'Olivo;**
 - **Via Carducci intersezione via Barberini/via Giusti.**
 - installazione di segnale di Area Pedonale di cui alla Fig. II 320 art.135 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, da collocarsi sulle strutture fisiche, quale segnale rafforzativo della segnaletica fissa già presente;
- 2. di autorizzare gli stessi esercenti di pubblici esercizi, presenti nelle Aree Pedonali indicate al punto 1, a posizionare nonché a rimuovere le strutture fisiche poste a chiusura delle medesime aree, rispettando gli orari indicati nella segnaletica stradale fissa, posta agli accessi;**
- 3. di consentire l'ingresso, nelle predette aree, dei veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia locale, di soccorso, di emergenza, compresi, i veicoli a servizio delle persone disabili e di coloro che sono sottoposti a terapie mediche ospedaliere salvavita.**
- 4. ai proprietari/gestori dei locali, in ragione del Provvedimento ordinatorio n.224 del 28 maggio 2020, di garantire uno spazio destinato al transito dei pedoni, nonché uno spazio per il transito dei mezzi di Polizia, di emergenza e di soccorso di almeno mt.3,50 di larghezza.**

DISPONE

- 1. che la presente ordinanza venga trasmessa:**
 - a. alla Soc. C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;**
 - b. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per:**

- la predisposizione delle strutture fisiche (transenne o altre strutture idonee), necessarie ad interdire il transito dei veicoli, da collocare agli accessi (entrate e uscite) delle Aree Pedonali interessate dal presente Provvedimento ordinatorio, così come indicato al punto 1 del dispositivo ordinante;
 - il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
- c. agli esercenti dei pubblici esercizi della zona interessata, di posizionare e di rimuovere le strutture fisiche agli accessi delle AA.PP. indicati nella parte ordinante del Provvedimento, secondo gli orari di vigenza della disciplina di Area Pedonale.
 - d. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 e al Distaccamento dei VV.F.;
 - e. alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di competenza;
 - f. alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
 3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
 4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
 5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
 6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI